

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

74° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 5
PIATTI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione. 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale».

Prego il senatore Piatti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PIATTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge recante: «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale», presentato dal Ministro per le politiche agricole, sollecita integrazioni normative, cioè abrogazioni o proroghe di norme che richiedono modifiche in relazione ai regolamenti comunitari n. 1287/95 del Consiglio e n. 1663/95 della Commissione.

Questi regolamenti prevedono, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996 del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola, il FEOGA, una serie di adempimenti, tra cui il riconoscimento da parte dello Stato membro degli organismi abilitati al pagamento delle spese imputabili al FEOGA, nonché l'individuazione dell'organismo nazionale di coordinamento, incaricato di tenere i rapporti tra diversi organismi cosiddetti «pagatori» e Unione europea.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1996, sono state individuate le autorità competenti a rilasciare l'atto di riconoscimento degli organismi pagatori e nel contempo, è stato previsto che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ora Ministero per le politiche agricole, sia l'«organismo di coordinamento».

Dev'essere specificato che la certificazione dei conti degli organismi pagatori relativa alla spesa, a carico della sezione garanzia del FEOGA, debba essere rilasciata da un servizio od organismo che abbia le competenze tecniche necessarie e che sia funzionalmente indipendente dagli organi pagatori e da quello di coordinamento.

In mancanza di tale adempimento, che deve avvenire attenendosi alle norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute, le spese degli organismi pagatori ricadono sullo Stato membro. Ricordo che l'entità degli interventi svolti dall'AIMA in questo senso si aggira sui 9.000 miliardi l'anno.

L'articolo 1 contiene perciò una proroga all'AIMA e all'Ente nazionale risi per affidare, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti a società abilitate.

Con il decreto legislativo di riforma dell'AIMA, in corso di definizione (il relativo disegno di legge, come sapete, è già stato esaminato dalla Commissione affari costituzionali della Camera e qui al Senato è in esame presso la Commissione bicamerale), si provvede anche all'istituzione dell'organismo pubblico di certificazione presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'articolo 2 prevede il trasferimento all'AIMA di 750 miliardi di lire per il 1999 (dal bilancio triennale 1999-2001), per corrispondere agli impegni finanziari relativi al settore lattiero-caseario, cioè per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario già effettuati, quindi alle somme già versate dall'AIMA all'Unione europea, relativamente al periodo 1989-1993. L'Unione europea ha finora trattenuto quasi 3.243 miliardi su 3.600, corrispondenti al superprelievo assegnato, come ricorderete, per quel periodo all'Italia. L'AIMA ha ricevuto, con due decreti, oltre 487 miliardi nel 1995 e 1.000 miliardi nel 1996, mentre il decreto-legge n. 305 del settembre 1997, che assegnava all'AIMA altri 1.000 miliardi, è decaduto, per cui questi ultimi non sono stati versati. Rimane, pertanto, un pesante sbilancio per le casse dell'AIMA, cui provvede, per l'appunto, l'articolo 2.

L'articolo 3 prevede invece disposizioni di carattere abrogativo per affermare il principio di semplificazione amministrativa, in quanto elimina l'adempimento dell'iscrizione in apposito albo per le imprese esportatrici di prodotti ortofrutticoli (adempimento divenuto residuale per i soli prodotti non oggetto di regolamentazione comunitaria a seguito dell'attuarsi del mercato unico).

L'articolo 4 riformula l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, sull'estinzione anticipata dei mutui agrari e fondiari (senza oneri per lo Stato), prevedendo che tali mutui, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, e che il mutuatario a tali condizioni possa chiedere l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Chiedo al sottosegretario Fusillo se era proprio necessaria questa modifica oppure se l'obiettivo era perseguibile anche in via amministrativa, ad esempio con una circolare il cui effetto sarebbe quello, ovviamente, di accelerare i tempi dell'operazione.

L'articolo 5 prevede il rifinanziamento del Comitato nazionale per il *Codex alimentarius*, per renderne possibile il funzionamento. La spesa è di 250 milioni annui a decorrere dal 1999, reperiti nell'ambito dell'unità pre-

visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Il *Codex alimentarius* è un organismo internazionale cui aderiscono 161 paesi ed è un punto di riferimento normativo obbligatorio per il commercio internazionale di alimenti e bevande, che sta assumendo un ruolo crescente come referente per i problemi sanitari, fitosanitari, commerciali e della qualità dei prodotti.

L'articolo 6, comma 1, del provvedimento fissa in tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso il termine entro il quale le regioni devono subentrare nei rapporti contrattuali delle società di forestazione, mentre il comma 2 dispone che, una volta scaduto tale termine, i liquidatori delle società di forestazione vengano autorizzati a trattare la restituzione dei terreni ai proprietari o comunque a mettere in atto tutte le procedure necessarie per l'estinzione dei rapporti giuridici facenti capo alle società. Ricordo che questi terreni sono per l'ottanta per cento di proprietà degli enti pubblici e per il venti per cento dei privati.

Come spiega anche la lunga relazione di accompagnamento del disegno di legge, queste disposizioni si sono rese necessarie per risolvere un lungo contenzioso iniziato con il decreto del Ministro del tesoro del 5 marzo 1994. Con decreto-legge n. 166 del 1994 si prevedeva che diverse società regionali forestali, controllate dalla FINAM spa in liquidazione, adempissero a compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale. Tale disposizione veniva replicata in successivi decreti-legge, fissando inoltre al 31 dicembre 1994 la data entro la quale i contratti avrebbero dovuto essere trasferiti alle regioni; nonostante ripetute sollecitazioni, il trasferimento dei contratti in essere si è concretizzato solo con la regione Sardegna (le altre regioni interessate sono il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, le Marche, la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia).

Il comma 3 dello stesso articolo 6, invece, disciplina la devoluzione a titolo gratuito al Ministero per le politiche agricole dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e delle connesse aziende, gestito attualmente in comodato dal suddetto Ministero. L'Istituto per la pioppicoltura costituisce il più importante polo di ricerca italiano sulla pioppicoltura; il suo passaggio al Ministero per le politiche agricole è anche propedeutico alla riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

L'articolo 7, infine, prevede che la formazione post-secondaria in agricoltura sia agevolata e coordinata con il nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo del 31 marzo 1988, n. 112, che la realizzazione dei corsi di formazione tecnica superiore sia attuata nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 138 del decreto legislativo n. 112.

Come vedete, si tratta semplicemente di alcuni adempimenti importanti, resisi necessari soprattutto in applicazione di alcune direttive europee, quindi la valutazione del relatore non può che essere positiva.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Piatti per la sua esposizione e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

